

ATTO COSTITUTIVO

1. Il giorno 1 del mese di aprile dell'anno 2016, in Trieste, Via Mazzini 20, i sottoscritti signori:

- Dr. Davide CARLINO, nato a Trieste il 04/04/1975, residente a Trieste in Via Udine n. 43, codice fiscale CRL DVD 75D04 L424H;

- Dr.ssa Teresa FARRONI, nata a Trieste il 03/05/1965, residente a Staranzano (GO) in Via Morandi n. 5, codice fiscale FRR TRS 65E43 L424Y;

- Dr.ssa Sara MANAZZONE, nata a Pordenone il 01/02/1977, residente a Trieste in Via G.L. Gatteri n. 62, codice fiscale MNZ SRA 77B41 G888E;

- Dr.ssa Caterina PRAVISAN, nata a Trieste il 09/09/1983, residente a Trieste in Via del Toro n. 2, codice fiscale PRV CRN 83P49 L424E;

convengono e deliberano di costituire l'Associazione denominata CeRRADI (acronimo di "Centro di Ricerca e (Ri)abilitazione per l'Autismo e le Disabilità Intellettive"), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

2. La sede dell'Associazione è stabilita in Trieste, via Trenta Ottobre, n. 5.

3. L'Associazione ha per scopo:

- la prestazione di servizi di assistenza sociale, sociosanitaria, sanitaria e di formazione diretti ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche;

- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica connessa alle attività di cui sopra, da attuare anche mediante collaborazioni con enti universitari e centri di ricerca.

4. I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

5. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo anno, nelle persone dei signori:

- Dr. Davide CARLINO, nato a Trieste il 04/04/1975, residente a Trieste in Via Udine n. 43, codice fiscale CRL DVD 75D04 L424H;

- Dr.ssa Teresa FARRONI, nata a Trieste il 03/05/1965, residente a Staranzano (GO) in Via Morandi n. 5, codice fiscale FRR TRS 65E43 L424Y;

- Dr.ssa Sara MANAZZONE, nata a Pordenone il 01/02/1977, residente a Trieste in Via G.L. Gatteri n. 62, codice fiscale MNZ SRA 77B41 G888E;

- Dr.ssa Caterina PRAVISAN, nata a Trieste il 09/09/1983, residente a Trieste in Via del Toro n. 2, codice fiscale PRV CRN 83P49 L424E;

I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente la Dr.ssa Sara MANAZZONE e alla carica di Vicepresidente la Dr.ssa Teresa FARRONI, i quali dichiarano di accettare la carica.

TF

DC

CP

du

Trieste, 1 aprile 2016

Da vide Carlino

Dr. Davide CARLINO
(Socio Fondatore)

TF
A
ap

Teresa Farroni

Dr. Teresa FARRONI
(Socio Fondatore e Vicepresidente)

Sara Manazzone

Dr.ssa Sara MANAZZONE
(Socio Fondatore e Presidente)

Caterina Pravisan

Dr.ssa Caterina PRAVISAN
(Socio Fondatore)

Registrato a Trieste il **- 8 APR. 2016** al n° 1356
Serie 3 - Liquidati € 200,00
(Euro Duecento/00)
Versati il **- 8 APR. 2016**

IL DIRETTORE
L'ADDETTO
Lucia Felician





STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

- 1.1 E' costituita l'Associazione denominata CeRRADI (acronimo di "Centro di Ricerca e (Ri)abilitazione per l'Autismo e le Disabilità Intellettive"), - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" (di seguito Associazione), con sede in Trieste, Via Trenta Ottobre n. 5.
- 1.2 L'Associazione è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Pertanto garantisce l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", o dell'acronimo "ONLUS".
- 1.3 L'Associazione è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e ss. del Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

Articolo 2

SCOPO E ATTIVITA'

- 2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- 2.2 L'Associazione ha per scopo:
- la prestazione di servizi di assistenza sociale, sociosanitaria, sanitaria e di formazione diretti ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche;
 - lo svolgimento di attività di ricerca scientifica connessa alle attività di cui sopra, da attuare anche mediante collaborazioni con enti universitari e centri di ricerca.
- 2.3 In particolare, l'Associazione intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la creazione e la gestione di servizi assistenziali, sanitari, sociosanitari, educativi e formativi, orientati a fornire risposte ai bisogni dei disabili, e creando servizi di supporto alle relative famiglie.
- 2.4 In relazione a ciò, l'Associazione può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o di terzi:
- attività e servizi diurni in grado di erogare specifiche prestazioni di accoglienza, di riabilitazione, di formazione, di socializzazione, di assistenza sociosanitaria, sanitaria ed educativa sotto qualsiasi forma ritenuta utile;
 - servizi residenziali in grado di erogare specifiche prestazioni di ricovero e cura ai soggetti disabili impossibilitati a rimanere temporaneamente o definitivamente nel proprio nucleo familiare;
 - presidi ambulatoriali;
 - consultori;
 - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie quanto presso altre strutture esterne al nucleo familiare.
- L'Associazione si propone di seguire, curare ed assistere l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili, provvedendo al costante monitoraggio ed alla puntuale verifica della loro qualità della vita.

ALLEGATO all'atto
Reg. il - 8 APR. 2016
N° 1356 Serie 3
IL DIRETTORE

L'ADDETTO
Auto Felician

TF
D
CP

Alu

2.5 Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione potrà, nell'ambito delle materie oggetto delle proprie finalità:

- promuovere e organizzare corsi di formazione;
- svolgere attività di consulenza esterna, a favore di enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

2.5 L'Associazione potrà sostenere ed incoraggiare, con adeguate sovvenzioni finanziarie, tutte quelle attività di studio, di promozione e di divulgazione atte a sensibilizzare e potenziare l'assistenza a tali disabili ed alle loro famiglie.

2.6 E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

2.7 L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 3

DURATA

3.1 L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria presa ai sensi del successivo punto 6.6.

Articolo 4

SOCI

4.1 Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dagli organi sociali.

4.2 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea.

4.3 E' sancita l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

4.4 L'ammissione a socio è deliberata con decisione insindacabile del Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta:

- l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche;
- il pagamento della quota di adesione prevista in favore dell'Associazione nonché delle successive quote associative annuali nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.

4.5 In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'associazione.

4.6 La qualità di socio si perde per:

- recesso: il recesso è sempre consentito e si effettua con preavviso di almeno 60 giorni;
- esclusione: è decisa dal Consiglio Direttivo nei casi previsti al precedente punto 4.5. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve

essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea;

- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

4.7 La qualifica di Socio è strettamente personale e non è trasferibile ad alcun titolo.

4.8 La qualifica di socio è gratuita. Ai soci compete solo il rimborso delle spese autorizzate e regolarmente documentate, entro i limiti preventivamente previsti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Comitato Scientifico;
- e) L'Organo di Controllo Contabile (o Revisore Unico).

5.2 I componenti degli organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione. In tali casi, si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Articolo 6

ASSEMBLEA DEI SOCI

6.1 L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

6.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, e delibera sulle seguenti materie:

- a) nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione;
- b) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nomina dei membri dell'Organo di Controllo Contabile (o del Revisore Unico);
- d) approvazione del bilancio annuale;
- e) approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative;
- f) approvazione del regolamento interno;
- g) ogni ulteriore argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

6.3 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

6.4 L'assemblea straordinaria delibera in merito alle seguenti materie:

TF

SC

CP

dm

- a) approvazione delle modifiche statutarie;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

6.5 Per l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6.6 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6.7 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o per posta elettronica - salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario - con l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviare al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, va inoltre affisso, almeno otto giorni prima della data della riunione, nella sede dell'Associazione.

6.8 Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci o uno dei componenti del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo Contabile;

6.9 Ciascun socio ha diritto a un voto, indipendentemente dal proprio apporto. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.

6.10 I membri del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina di alcuno dei componenti del Consiglio stesso.

Articolo 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione dell'Associazione. E' composto da tre a cinque membri, incluso il Presidente dell'Associazione, che lo presiede.

7.2 La nomina dei membri del Consiglio Direttivo è di competenza dell'Assemblea, previa determinazione del numero dei componenti;

7.3 L'Assemblea può revocare i consiglieri solo in presenza di giusta causa.

7.4 Il primo Consiglio Direttivo è composto da quattro membri, tutti nominati dai Fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

7.5 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività, hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento dell'Associazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività dell'Associazione.

7.6 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica. Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce l'Assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà all'Assemblea formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.

7.7 Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.

FF

JK

CP

duu

7.8 Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e l'Assemblea procederà a nuova elezione.

Articolo 8

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Al Consiglio Direttivo competono, tra le altre, le seguenti attribuzioni:

- a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) determinare l'ammontare della quota per aderire all'Associazione e della quota associativa annuale;
- c) redigere i bilanci dell'Associazione e le relazioni accompagnatorie;
- d) tenere i libri e le scritture contabili dell'Associazione;
- e) redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;
- f) deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
- g) deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- h) deliberare in merito alle eventuali domande di adesione all'Associazione;
- i) assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- j) vigilare e controllare la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti ai programmi dell'Associazione;
- k) controllare la rispondenza qualitativa dei servizi resi dall'Associazione ai disabili assistiti, agli standard prescritti dalle autorità competenti e dagli Enti Istituzionali Nazionali e Locali;
- l) aprire, movimentare, chiudere rapporti bancari di conto corrente, inclusa ogni richiesta di bonifico sia nazionale che estero anche concedendo delega a terzi ad operare sul conto dell'Associazione;
- m) esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

8.2 Il Consiglio Direttivo è convocato:

- almeno una volta al trimestre;
- su richiesta di almeno due membri del medesimo.

8.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica - salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario - contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione.

8.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente; alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche dirigenti e dipendenti dell'Associazione ovvero esperti esterni, su invito del Presidente.

8.5 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;

TF
K
CP

du

8.6 I componenti del Consiglio Direttivo che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Associazione devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.

8.7 Il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione di gettoni di presenza ai consiglieri e il rimborso delle spese documentate inerenti all'attività della Associazione. Esso può altresì deliberare compensi aggiuntivi in funzione di specifici incarichi attribuiti ai consiglieri. Spetta, altresì, al Consiglio Direttivo l'attribuzione degli emolumenti ai componenti l'Organo di Controllo. In ogni caso l'importo dei suddetti compensi non può superare i limiti previsti dall'art. 10, c. 6, lett. c) del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

8.8 Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

8.9 Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale. Tale organo, se nominato, opererà secondo le regole dell'articolo 12.

8.10 I verbali delle deliberazioni del Comitato Direttivo sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere firmati dal Presidente e, laddove nominato, dal Segretario Generale.

Articolo 9

PRESIDENTE

9.1 L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione, il quale ne ha la legale rappresentanza, anche in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura che abbiano esecuzione gli atti da quest'ultimo deliberati.

9.2 L'Assemblea elegge il Vicepresidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

9.3 Il primo Presidente e il primo Vicepresidente sono nominati dai Fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

9.4 Presidente e Vicepresidente durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica. Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce l'Assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà all'Assemblea formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.

Articolo 10

COMITATO SCIENTIFICO

10.1 Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento culturale e scientifico dell'Associazione. Esso opera in base al presente Statuto nell'ambito delle attività dell'Associazione e ha funzioni consultive e propositive sui progetti dell'Associazione. Compiti del Comitato sono:

- a) Esprimere pareri in materia culturale e tecnico-scientifica sui programmi di attività a esso sottoposti dal Consiglio Direttivo e in ordine ai risultati conseguiti dalle singole iniziative dell'Associazione;
- b) Assistere l'Associazione nell'identificazione delle strategie adeguate per mantenere un livello di prestazione elevato;

- c) Proporre iniziative di studio, formazione, ricerca, collaborazione, partecipazione a iniziative di punta nazionali e internazionali;
- d) Proporre ed eventualmente partecipare alle iniziative di valorizzazione delle attività di innovazione tecnologica promosse dall'Associazione;
- e) Svolgere attività consulenziali nei più importanti progetti nei quali l'Associazione sarà impegnata;

10.2 Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, da cinque a undici, nominati dal Consiglio Direttivo tra ricercatori e scienziati di rilevanza e capacità internazionalmente riconosciute. Il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina, ne delibera anche il numero. Il Comitato Scientifico resta in carica tre esercizi sociali e tutti i membri decadono con la scadenza del Consiglio Direttivo anche se non hanno raggiunto il triennio di funzione.

10.3 Esso è convocato dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta l'anno per esprimere un parere sull'attività svolta e per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio Direttivo. Le riunioni del Comitato Scientifico sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 11

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE (O REVISORE UNICO)

11.1 L'Organo di Controllo Contabile può essere composto da uno o da tre membri effettivi.

11.2 I membri dell'Organo di Controllo Contabile sono nominati dall'Assemblea, la quale provvede a nominare anche un Revisore supplente, ovvero due Revisori supplenti nel caso in cui l'Organo di Controllo sia composto da tre membri; tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo Contabile durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore cessato viene sostituito dal supplente, il quale dura in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

11.4 L'Assemblea può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.

11.5 I Revisori provvedono:

- al riscontro della gestione finanziaria;
- al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- ad esprimere il loro parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

11.6 I Revisori possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 12

SEGRETARIO GENERALE

12.1 Il Segretario Generale partecipa alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione, alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; partecipa, inoltre, all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e alla predisposizione degli schemi di bilancio dell'Ente; cura la gestione dei programmi di attività dell'Associazione, è responsabile del buon andamento della gestione; provvede alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e alla conservazione dell'archivio dell'Associazione. Il compenso spettante al Segretario sarà determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

12.2 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo ove se ne ravvisi l'opportunità, rimane in carica per tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

Articolo 13

BILANCIO

13.1 L'esercizio va dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

13.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale, con l'obbligo di destinare l'avanzo di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività comprese nello scopo istituzionale.

Articolo 14

PATRIMONIO

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo iniziale versato dai Soci Fondatori;
- dalle quote di adesione all'Associazione;
- da beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

14.2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote associative annuali;
- elargizioni liberali, contributi privati, donazioni e lasciti di persone private, società o enti a qualsiasi titolo, destinati allo svolgimento delle attività istituzionali;
- contributi di enti pubblici e privati, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti dell'Associazione;
- redditi derivanti dalle attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 460/1997.

14.3 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS nell'osservanza del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 15

LIBRI SOCIALI

15.1 Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- Libro Soci;
- Libro dei verbali delle Assemblee;
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

15.2 I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati presso la sede sociale. Della loro regolare tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente e, ove nominato, il Segretario Generale.

Articolo 16

REGOLAMENTI

16.1 Per disciplinare lo svolgimento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà definire dei regolamenti e/o dei protocolli interni.

Articolo 17

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

17.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

17.2 Verificatasi l'estinzione dell'Associazione, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione dell'Associazione secondo le norme di legge, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

NORMA DI RINVIO

18.1 Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.

Luigi Fani

donne paronoma

Deuda Corlino

Caterine Prais

FF
g
a